



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia del Nord-Est Sardegna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**
istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/10/2022

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO.....	3
ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.....	4
ART. 4 – MISURA DELL'IMPOSTA.....	4
ART. 5 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	5
ART. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	6
ART. 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI E DEGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI.....	7
ART. 8 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO.....	8
ART. 9 – SANZIONI.....	9
ART. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	9
ART. 11 – RIMBORSI, COMPENSAZIONI E INTERESSI.....	10
ART. 12 – CONTENZIOSO.....	10
ART. 13 – MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	10
ART. 14 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO.....	10
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE.....	11

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.
2. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio n. 23 del 30 novembre 2011, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali è ricompreso il Comune di Tempio Pausania.

ART. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

1. L'imposta di soggiorno, istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, decorre dal 1 gennaio 2023, salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 15 e 15-quater, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e si applica ai soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive di cui al successivo comma 4.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, come dettagliatamente individuati all'interno del provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.
4. L'imposta è corrisposta fino ad un massimo di n. 5 pernottamenti consecutivi in qualunque tipologia di struttura ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extra-alberghiera, come specificamente individuate nel Capo II della L.R. 16/2017 e s.m.i., nonché negli immobili destinati alla locazione turistica, anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale, ubicati nel territorio di Tempio Pausania.
5. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, da fornirsi a cura degli interessati.
6. La non consecutività dei pernottamenti o il cambio della struttura ricettiva comportano l'azzeramento dei pernottamenti validi ai fini dell'applicazione dell'imposta.

ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Il soggetto passivo dell'imposta è colui che, non residente nel Comune di Tempio Pausania, pernotta nelle strutture ricettive indicate al precedente articolo 2.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

a) i gestori o i proprietari delle strutture ricettive di cui all'articolo 2;

b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis dello stesso decreto.

3. I gestori dei portali telematici, salvo quanto stabilito al successivo comma 6, non sono responsabili dell'incasso e del relativo riversamento dell'imposta. Ogni obbligo di riscossione e versamento resta in capo al gestore della struttura ricettiva, al proprietario dell'immobile o al possessore legale (in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale) anche quando questi ultimi non intervengano direttamente nel pagamento del canone o del corrispettivo.

4. Al fine di semplificare le operazioni di riscossione e versamento dell'imposta, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme *on-line* di promocommercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture e negli appartamenti destinati alla locazione turistica. Tali convenzioni devono comunque garantire il gettito dell'imposta di soggiorno in misura equivalente alle altre forme di riscossione ordinariamente previste.

ART. 4 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2, in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva, in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, conseguentemente, dal prezzo. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, si applica il criterio dell'analogia.

2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

3. In sede di approvazione delle tariffe annuali dell'imposta, il relativo provvedimento, al fine di semplificare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire la facoltà, per coloro che gestiscono

immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche ovvero Aree di Sosta Camper e Campeggio, in forma non imprenditoriale, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro la data indicata al comma 3 dell'art. 6. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità e comporta il venir meno anche di tutti gli altri obblighi nei confronti del Comune, previsti al successivo art. 7, fatto salvo quello di informare gli ospiti di tale scelta con le modalità stabilite dal Comune.

4. Il Comune comunica con congruo anticipo alle strutture ricettive, attraverso idonei mezzi di pubblicità, la misura annuale dell'imposta, la decorrenza ed ogni altra notizia necessaria e/o utile ai fini della sua corretta applicazione.

ART. 5 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i soggetti iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Tempio Pausania;
- b) i minori fino al compimento del 12° anno di età (al compimento dei 12 anni l'imposta è dovuta anche se compiuti durante il soggiorno per il periodo che intercorre tra il compleanno ed il termine del pernottamento nella struttura);
- c) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
- e) i soggetti che soggiornino nelle strutture ricettive in ragione di un rapporto di lavoro o di formazione professionale attivato con le medesime strutture;
- f) i portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, art. 3, comma 3, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatori (un solo accompagnatore per ciascun soggetto);
- g) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni venti partecipanti;
- h) i soggetti ospiti in forza di provvedimenti emergenziali del Consiglio dei Ministri conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi di natura straordinaria;
- i) il personale appartenente alla Polizia di Stato o Locale, alle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
- j) i cittadini stranieri rientranti in Piani Nazionali di Accoglienza;

- k) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (nell'ambito del cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore ai 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di categoria non superiore a 3 stelle;
- l) gli agenti di viaggio per contratti turistici o *educational*;
- m) le Squadre sportive e Compagnie teatrali o musicali giovanili, costituite da partecipanti minorenni, che soggiornano nel territorio in ragione della partecipazione a tornei, manifestazioni, rassegne ed eventi sportivi e culturali patrocinati dal Comune di Tempio Pausania e i loro istruttori/accompagnatori nel limite di n. 1 ogni 10 minori;
- n) i giornalisti che svolgono servizi di promozione turistica del territorio;
- o) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Tempio Pausania per finalità istituzionali di rappresentanza.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura, da parte degli interessati o dei loro accompagnatori, della documentazione comprovante lo *status* che dà diritto all'esenzione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove compatibile.

3. Il Comune, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo e di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive, potrà predisporre e mettere a disposizione di questi ultimi specifici modelli di dichiarazione per ciascuna fattispecie prevista al precedente comma 1.

4. La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per determinati periodi dell'anno caratterizzati da scarso afflusso turistico.

ART. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta dovuta, entro il termine di ciascun soggiorno, al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. A tal fine la struttura rilascia apposita quietanza nominativa e numerata delle somme riscosse, salvo il caso in cui tale indicazione sia già contenuta nella fattura del soggiorno. È consentito il rilascio di quietanze cumulative per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

2. Il gestore della struttura ricettiva, responsabile degli obblighi tributari ai sensi dell'art. 3, comma 2, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Tempio Pausania entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità definite e comunicate dall'Ente.

3. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, ammessi a pagare l'imposta in misura forfettaria, il termine di versamento è fissato al 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. L'imposta da corrispondere non è soggetta ad arrotondamenti e non è previsto un importo minimo al di sotto del quale essa non è dovuta.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI E DEGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, rivestono la qualifica di "responsabili di imposta" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, e sono pertanto responsabili del versamento/riversamento del tributo a favore del Comune con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti/locatari, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. In particolare, i soggetti di cui al precedente comma 1, anche al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità preposte, sono tenuti a:

- ✓ indicare apposito Codice Identificativo Regionale (CIR) di riferimento di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento dell'anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Sardegna;
- ✓ comunicare all'Ufficio comunale competente il suddetto Codice Identificativo Regionale (CIR);
- ✓ richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune o dal soggetto incaricato;
- ✓ informare i propri ospiti, mediante avvisi multilingue affissi in spazi facilmente visibili e, ove presenti, nei propri siti internet, sull'applicazione, la misura e le esenzioni riguardanti l'imposta di soggiorno;
- ✓ richiedere il pagamento dell'imposta secondo quanto stabilito dall'art 6, prendendo atto che, in caso di rifiuto dei soggetti passivi, sono comunque obbligati al versamento di quanto dovuto al Comune nella loro qualità di responsabili degli obblighi tributari;
- ✓ riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso secondo i termini previsti;
- ✓ dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero e la natura dei soggetti esenti, l'imposta incassata, gli estremi del versamento della medesima, sulla base della modulistica e mediante le procedure informatiche implementate dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa;

- ✓ conservare ogni documento relativo alla gestione dell'imposta, anche in forma digitale, per un periodo non inferiore a 5 anni.
- ✓ esibire e rilasciare su richiesta, ai soggetti incaricati dal Comune, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i versamenti effettuati.

3. In caso di gestione, in forma non imprenditoriale, di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni in maniera distinta per ogni singola iscrizione associata alla struttura; per ragioni di risparmio di tempi e di costi potrà invece, specificando gli immobili di riferimento, effettuare un unico versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il periodo di riferimento.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 1219 del Codice Civile.

2. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune, tramite gli uffici competenti, può effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento all'ammontare e alla puntualità dei versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive e alla loro conformità con le dichiarazioni periodiche trasmesse dagli stessi.

3. Ai fini del controllo, il Comune ovvero il soggetto al quale sia stata affidata la gestione del tributo può:

- a) invitare i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti il versamento o la gestione dell'imposta;
- b) inviare, ai soggetti di cui al punto a), questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Il Comune, ovvero il soggetto al quale sia stata affidata la gestione del tributo, può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai gestori delle strutture ricettive e agli altri soggetti terzi responsabili del versamento dell'imposta, anche attraverso la verifica dei siti web di prenotazione e pubblicizzazione delle strutture ovvero tramite apposita richiesta di informazioni inoltrata alle amministrazioni pubbliche competenti.

5. Il personale incaricato dall'Ente, nell'espletamento di controlli a campione, potranno acquisire atti e documenti comprovanti le dichiarazioni e i versamenti previsti dal presente regolamento.

6. Le strutture ricettive a conduzione non imprenditoriale, e non iscritte nei registri regionali, verranno rilevate mediante attività di indagine e controllo a campione che permetterà di individuarne e censirne l'esistenza.

ART. 9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta e non versata, con un minimo di euro 500.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione agli ospiti di cui all'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

5. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove compatibili. Nel caso di recidiva l'ammontare della sanzione è aumentato nella misura di legge.

6. Qualora nel corso dell'attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini della L.R. n. 16/2017, il Servizio Tributi, ovvero il soggetto al quale sia stata affidata la gestione del tributo, informa gli uffici comunali competenti per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 26 della stessa legge regionale.

ART. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione, ovvero dal Concessionario della riscossione, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 11 – RIMBORSI, COMPENSAZIONI E INTERESSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00 (dieci/00).

2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo dell'imposta, previo consenso di quest'ultimo ed apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dell'ente creditore.

3. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione a valere sui pagamenti dell'imposta dovuti per periodi successivi. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di formale richiesta documentata e previa autorizzazione da parte del funzionario competente, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

4. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 12 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 13 – MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

1. Il servizio di riscossione volontaria e coattiva dell'imposta di soggiorno, oltre che gestito dal Comune in forma diretta, può essere affidato, per motivate ragioni organizzative, ad un operatore economico iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto.

ART. 14 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO

1. Successivamente all'approvazione del presente regolamento, è costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria

maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, con particolare riferimento all'effettivo impiego del relativo gettito e alla trattazione di eventuali problematiche di carattere tecnico e operativo.

2. Il tavolo tecnico ha funzioni propositive e consultive rispetto alle suddette tematiche e viene convocato dall'Assessore comunale competente in materia di turismo, che ne stabilisce l'operatività in accordo con tutti i componenti.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1197, ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative inerenti l'imposta di soggiorno, ai regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa, regolanti la specifica materia.